

# Legge di Bilancio **2023**

Legge 29 dicembre 2022, n.197



# Pensione Quota 103

## Pensione anticipata Flessibile

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto la pensione anticipata flessibile per coloro che nel 2023 avranno almeno **62 anni di età e 41 anni di contributi (nell'assicurazione generale obbligatoria, forme esclusive, sostitutive e gestione separata Inps)**.

- ✓ Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2023 può essere esercitato anche successivamente.
- ✓ L'importo lordo mensile di pensione non potrà superare cinque volte il trattamento minimo per il 2023 pari a € 2.818,07 (€ 563,74 x 5) fino al raggiungimento della vecchiaia ordinaria.
- ✓ E' possibile utilizzare il Cumulo ex lege 228/2016 (escluse le Casse professionali).
- ✓ Questa prestazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente e autonomo), ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di € 5.000 lordi annui.
- ✓ Non si applica al personale militare delle Forze armate, al personale delle Forze di polizia e del Corpo di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale del Corpo della Guardia di finanza.

# Pensione Quota 103

## Decorrenze

- ✓ I dipendenti privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedere alla prestazione dal **1° aprile 2023**.
- ✓ I dipendenti pubblici che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 potranno accedere al trattamento pensionistico dal **1° agosto 2023**.
- ✓ I dipendenti privati che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 dovranno attendere una **finestra mobile di 3 mesi** dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
- ✓ I dipendenti pubblici che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023 avranno una **finestra mobile di sei mesi** dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non potranno accedere alla pensione prima del **1° agosto 2023**.

# Pensione Quota 103

## Incentivo alla prosecuzione lavorativa

- ✓ I lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti per Quota 103 possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi relativi all'invalidità, vecchiaia e superstiti a proprio carico.
- ✓ Con l'esercizio di tale facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della **quota a carico del lavoratore**, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.
- ✓ Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore è interamente corrisposta dal datore di lavoro in busta paga.
- ✓ L'esercizio di questa facoltà sarà regolamentato da un decreto interministeriale da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023.

# Ape Sociale

La misura di flessibilità in uscita è prorogata anche per il 2023.  
L'Ape è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell'età per la vecchiaia ordinaria

## REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO

Requisiti	Categorie interessate	Contributi	Età	Note
<input type="checkbox"/> Almeno 63 anni di età. <input type="checkbox"/> Almeno 30 o 36 anni di contributi, in base alla categoria di appartenenza. <input type="checkbox"/> Non titolarità di pensione diretta in Italia o all'estero. <input type="checkbox"/> Cessazione dell'attività lavorativa.	Disoccupati che hanno terminato l'ammortizzatore sociale	<b>30 anni</b>	<b>63 anni</b>	Per le donne sconto di un anno di contributi per figlio (fino max 2 anni)
	Soggetti che assistono, da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente convivente di 1° grado con handicap in situazione di gravità (ovvero parenti o affini di 2° grado in particolari circostanze)	<b>30 anni</b>		Il lavoro gravoso deve essere stato svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni
	Invalidi con riduzione della capacità lavorativa del 74%	<b>30 anni</b>		Per operai edili e ceramisti 32 anni
	Appartenenti ad una delle categorie di lavoratori addetti a mansioni cosiddette gravose	<b>36 anni</b>		L'Ape è pari all'importo della rata mensile di pensione nel limite max di € 1.500 lordi.  L'Ape è compatibile con redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di € 8.000 annui e redditi da lavoro autonomo nel limite di € 4.800 annui.

# Opzione donna

La Legge di bilancio 2023 ha modificato l'accesso all'Opzione donna per chi perfeziona i requisiti nel 2022, limitandolo alle donne che sono in una delle seguenti condizioni:

Condizioni	Contributi	Età	Età con 1 figlio	Età con 2 o più figli	Decorrenze
Assistono il coniuge o parente convivente di 1° grado con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o un affine di 2° grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.	35	60	59	58	<b>Finestra mobile</b> <b>lavoratrici dipendenti</b> <b>12 mesi</b>
Abbiano una Invalidità con riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%.	35	60	59	58	<b>lavoratrici autonome</b> <b>18 mesi</b>
Siano state licenziate o dipendenti da aziende per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale.	35	58	58	58	

**Il trattamento anticipato è liquidato secondo le regole del metodo di calcolo contributivo.**

# Assegno unico universale

## Modifiche al d.lgs. 29 dicembre 2021, n.230

### Le novità della Legge di Bilancio

A decorrere dal 1° gennaio 2023, per **ciascun figlio di età inferiore a un anno**, gli importi dell'AUU, rivalutati, **sono incrementati del 50%**.

L'incremento del 50% è riconosciuto inoltre per i nuclei con tre o più figli per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni, per livelli di ISEE fino a 40.000 euro.

### Norme rese strutturali

Per ciascun figlio **minorenne con disabilità e anche maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età**, è prevista una **maggiorazione**, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi mensili pari a:

105 euro in caso di non autosufficienza

95 euro in caso di disabilità grave

85 euro in caso di disabilità media.

A decorrere dal 1° gennaio 2023 la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (pari a 100 euro mensili per nucleo nel 2022) è **incrementata del 50%**.

L'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione di natura transitoria prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, già percettori di ANF e con presenza di almeno un figlio a carico con disabilità, viene confermata fino al 1° marzo 2025.

# Assegno unico universale

Modifiche al d.lgs. 29 dicembre 2021, n.230

ISEE	Figlio minore o figlio maggiorenne disabile	Figli di età < 1 anno	Nuclei con 3 o più figli per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni	Figlio da 18 a 21 anni a carico	Figli minorenni successivi al secondo	Minore o maggiorenne sino a 21 anni non autosufficiente	Minore o maggiorenne sino a 21 anni con disabilità grave	Minore o maggiorenne sino a 21 anni con disabilità media	Con madre di età inferiore ai 21 anni	Entrambi i genitori lavoratori	Nuclei con quattro o più figli	Madre <21 anni
Da 0 a 15.000	175,0	+ 50%	+ 50%	85,0	85,0	105	95	85	20	30	100 + 50%	20
Da 18.000 a 18.100	159,5	+ 50%	+ 50%	77,6	76,3	105	95	85	20	26,3	100 + 50%	20
Da 20.000 a 20.100	149,5	+ 50%	+ 50%	72,8	70,6	105	95	85	20	23,9	100 + 50%	20
Da 22.000 a 22.100	139,5	+ 50%	+ 50%	68,0	65,1	105	95	85	20	21,5	100 + 50%	20
Da 24.000 a 24.100	129,5	+ 50%	+ 50%	63,2	59,5	105	95	85	20	19,1	100 + 50%	20
Da 35.000 a 35.100	74,5	+ 50%	+ 50%	36,8	25,9	105	95	85	20	5,9	100 + 50%	20
Da 37.000 a 37.100	64,5	+ 50%	+ 50%	32,0	23,1	105	95	85	20	3,5	100 + 50%	20
Oltre 40.000 o senza Isee	50,0	+ 50%	0	25	15	105	95	85	20	0	100 + 50%	20

**N.b. Importi dell'assegno e delle soglie Isee non rivalutate in attesa dello specifico Decreto.**



# Reddito di cittadinanza

## Modifiche al d.l. 28 gennaio 2019, n.4

- ✓ La misura sarà abrogata il 1° gennaio 2024.
- ✓ Dal 1° gennaio 2023 il Rdc per i soggetti c.d. occupabili (18 - 59 anni) è riconosciuto nel limite massimo di 7 mensilità ad eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti disabili, minorenni o ultrasessantenni.
- ✓ I soggetti c.d. occupabili, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale. La mancata frequenza del programma assegnato, determina la decadenza dal beneficio. Le regioni trasmetteranno all'ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l'obbligo di frequenza.
- ✓ Per i beneficiari di Rdc di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione, l'erogazione della prestazione è subordinata anche all'iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione erogati dai centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

# Reddito di cittadinanza

## Modifiche al d.l. 28 gennaio 2019, n.4

- ✓ La prestazione decade nel caso in cui sia rifiutata la prima offerta di lavoro (congrua).
- ✓ La quota di Rdc destinata all'affitto sarà pagata direttamente ai proprietari.
- ✓ Nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
- ✓ Agevolazione per l'assunzione di percettori di Rdc con esonero totale (nel limite di 8.000 euro) per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 (tale esonero è alternativo a quello già previsto all'articolo 8 del d.l. 28 gennaio 2019, n.4).
- ✓ I Progetti utili alla collettività (PUC) dovranno coinvolgere unicamente i beneficiari di Rdc.

# Congedo parentale

## Modifiche all'articolo 34 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151

Per i periodi di congedo parentale cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, **elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione**

La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n.151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.

# La prescrizione contributiva nel pubblico impiego



# La prescrizione contributiva

**d.l. n. 198/2022 – c.d. Milleproroghe**

Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 c.d. milleproroghe ha ulteriormente prorogato il periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi dovuti alle Gestione dipendenti pubblici dell'INPS.

La nuova formulazione dell'art. 3 comma 10-bis della L. 335/95 prevede che:

*“Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai **periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023**”.*

Inoltre, è stato previsto il differimento al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni, che abbiano instaurato rapporti di co.co.co, sono tenute a versare i contributi per la gestione separata (co.10-ter L. 335/95).

# La prescrizione contributiva

Si ricorda che:

- i pubblici dipendenti iscritti alla CPDEL, CPUG, CPS, CTPS sono destinatari di disciplina speciale (art. 31 legge n. 610/1952) e l'onere del trattamento di quiescenza spettante per i periodi di servizio utili ai fini della prestazione, non assistiti dal corrispondente versamento contributivo, da calcolarsi sulla base dei criteri di computo della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge n. 1338/1962, sarà a carico delle Amministrazioni datrici di lavoro;
- gli iscritti alla CPI al fine di rendere utili i periodi retributivi per i quali la contribuzione risulterà prescritta sarà necessario esercitare la facoltà di costituzione della rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338/1962, il cui onere è a carico del lavoratore.